

CORTE COSTITUZIONALE

11–17 febbraio 1971, n. 17

Poiché le Commissioni elettorali circondariali non rivestono carattere di organi giurisdizionali, sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle suddette Commissioni.

Omissis. – Considerato in diritto. 1. L'ordinanza emessa dalla Commissione elettorale mandamentale di Recanati, nel denunciare, per violazione degli artt. 3, 24, 25 e dell'intero titolo IV Cost., la l. 25 novembre 1926 n. 2008, istitutiva del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, nonché il r.d. 12 dicembre 1926 n. 2062, di attuazione della precedente, ed il d.l.l. 5 ottobre 1944 n. 316, sulla revisione delle sentenze di condanna emesse da detto tribunale, si dà carico di mettere in rilievo gli elementi dai quali si dovrebbe argomentare la natura di organo giurisdizionale rivestita dalla Commissione, e quindi l'ammissibilità della proposizione della questione.

2. L'esame compiuto pregiudizialmente in ordine a tale punto induce a far ritenere non fondate le deduzioni dell'ordinanza (né altre addotte da una parte della dottrina) circa il carattere di giurisdizione speciale che si assume essere rivestita dalla Commissione allorché provvede alla decisione sui ricorsi relativi alle iscrizioni nelle liste elettorali; giurisdizione che, ai sensi della VI disp. trans., non sarebbe contrastante con l'art. 102, dato che preesisteva alla entrata in vigore della Costituzione (d.l.l. n. 247 del 1944, modificato con la l. 7 ottobre 1947 n. 1058) e non è stata sottoposta a revisione post-costituzionale.

Risulta dagli artt. 16, 18 e 28 del t.u. n. 223 del 1967 che la Commissione elettorale comunale "propone" le iscrizioni e le cancellazioni negli elenchi predisposti in occasione della revisione semestrale delle liste elettorali; invita poi chiunque intenda avanzare ricorso alla commissione mandamentale contro dette operazioni a farlo nei termini ivi stabiliti, ed infine, decorsi tali termini, trasmette tutti gli elenchi, i ricorsi e i verbali delle operazioni a detta commissione.

Quest'ultima, ai sensi del successivo art. 29, esamina tutte le operazioni già compiute, cancella d'ufficio dagli elenchi i cittadini indebitamente proposti per la iscrizione o la cancellazione, decide sulle domande nuove ad essa direttamente indirizzate, ed infine pronuncia sui ricorsi avverso le proposte della Commissione comunale. Da tale normativa emerge chiaramente come le Commissioni mandamentali operino non già quali organi di secondo grado, di controllo sui provvedimenti emessi da quelle comunali, bensì come i soli organi abilitati ad emettere decisioni sulla intera formazione delle liste, provvedendo, oltre che sulle proposte, anche all'infuori di queste, di propria iniziativa, e tanto su denuncia ad essa pervenuta quanto su ricorso; decisioni che rivestono carattere definitivo e vincolano le Commissioni comunali alla loro esecuzione. Deve quindi escludersi che la funzione della commissione assuma una duplice natura, amministrativa o giurisdizionale secondo che essa provveda senza impulso di parte o su ricorso, poiché in ogni caso esplica sempre attività provvedimentoale, quale unico titolare del potere di formazione delle liste, il ricorso costituendo solo una eccitazione più puntuale al buon esercizio del potere medesimo. Non giova quindi invocare in contrario l'esempio delle Giunte provinciali amministrative, poiché, a parte la considerazione che le funzioni a queste attribuite in sede amministrative si esauriscono nel mero controllo rimanendo loro inibito ogni potere sostitutivo dell'amministrazione attiva, esse operano (o operavano) con composizione differente secondo la diversa indole dell'attività esercitata.

Non vale neppure, a condurre a diversa conclusione, il rilievo secondo cui oggetto delle deliberazioni in parola siano diritti soggettivi perché provvedimenti in ordine a questi sono, in modo analogo, emessi normalmente tutte le volte che l'esercizio di un diritto è subordinato a forme varie di intervento della pubblica autorità. Neppure probante è la considerazione desunta dalla definitività che le deliberazioni stesse assumono allorché siano decorsi i termini per la loro impugnativa, dato che analogo effetto si verifica per ogni specie di provvedimento amministrativo contro cui non sia stato tempestivamente prodotto il ricorso consentito contro di esso. Altrettanto deve dirsi dell'argomento desunto dalla proponibilità del ricorso da parte di ogni cittadino, dato che, per potersi dare a tale iniziativa il significato di azione popolare, occorrerebbe prima dimostrare il carattere giurisdizionale dell'organo innanzi a cui si fa valere: sicché vere azioni popolari devono ritenersi solo quelle proponibili alla Corte di appello, ai sensi dell'art. 42, da *quisque de populo*.

Che la vera fase giurisdizionale abbia inizio allorché si adisce la Corte di appello risulta, oltre che dalla stessa lettera della legge che dà al titolo IV, riferentesi a tale fase, l'intitolazione "dei ricorsi giudiziari", dalla prescrizione del citato art. 42, secondo la quale il ricorso alla Corte dev'essere notificato, a pena di nullità, alla Commissione elettorale; il che contrasterebbe con i principi se al detto organo si attribuisse la veste di giudice di primo grado.

È inoltre da mettere in rilievo come i ricorsi alla Corte di appello, siano, secondo già si è rilevato, ammissibili anche quando non siano stati preceduti da reclami avanzati alla Commissione mandamentale, o quando contengano domande nuove rispetto a quelle prima dedotte, il che conferma che essa non pronuncia in sede di appello. Che poi la Corte in questo, come del resto in altri casi conosciuti dalla nostra legislazione, assume la veste di giudice di primo ed unico grado non è in contrasto con la Costituzione, dato che questa non ha assunto fra i suoi principi quello del doppio grado di giurisdizione.

Quanto alla allegata proponibilità di ricorsi da parte del pubblico ministero, ex art. 44, è da osservare come tale intervento trovi logico fondamento nella considerazione che la regolare formazione delle liste elettorali giova a soddisfare non già solo il diritto dei cittadini, in possesso dei richiesti requisiti all'iscrizione nelle medesime, ma altresì il pubblico interesse alla realizzazione delle condizioni per la regolare espressione del voto popolare, considerato dalla Costituzione, oltre che come diritto del cittadino, anche suo dovere, e posto a fondamento del regime democratico.

Infine l'improcedibilità dei ricorsi alla Corte di appello direttamente avverso l'operato delle Commissioni comunali discende non già, come ritenuto dall'ordinanza, dal fatto che, se altrimenti fosse, si salterebbe un grado di giurisdizione, bensì dalla già rilevata natura dell'attività di dette commissioni, non decisoria ma meramente preparatoria, e perciò stesso insuscettibile di impugnativa in sede contenziosa.